



Coordinamento Volontariato Protezione Civile Bergamo ODV

Sede Legale: Via Fiume Adda, 6 - 24044 Dalmine (BG)

Mail: cvbergamo@ccv-bg.it

Codice Fiscale: 95243890167

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI N° 001/2026 DEL 21 GENNAIO 2026

Oggi 21 gennaio 2026 alle ore 21:00, in formula mista, sia presso la sede del CCV Bergamo in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Tonale 100, sia online, attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunita, nelle forme previste dallo Statuto, l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Coordinamento Volontariato Protezione Civile Bergamo ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statutario in recepimento delle osservazioni dell'Ufficio RUNTS di Bergamo

Funge da presidente dell'assemblea il Sig. Maurizio Maffi Frigeni, presidente del CV Bergamo, il quale, letto l'ordine del giorno e constatata la regolare convocazione della riunione, chiama a fungere da segretario il Sig. Giovanni Losa, che procede alla verifica dei presenti.

Risultano presenti i signori Soci:

FANCIULLI Stefano, GOTTI Giorgio, MARCHESI Roberto, MORO Stefano

Risultano altresì presenti i signori *Consiglieri*:

CAMPANA Claudia, NESPOLI Matteo, PELLEGRINELLI Gianbattista

Ai sensi del vigente Statuto la maggioranza legale dell'assemblea straordinaria è fissata – in prima convocazione – in numero pari a 2/3 dei soci (ovvero 9 su 13).

Valida la seduta in prima convocazione si dichiara, pertanto, aperta ed atta a deliberare l'assemblea.

1. Adeguamento statutario in recepimento delle osservazioni dell'Ufficio RUNTS di Bergamo

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento oggetto di discussione, evidenzia – con riprovazione – l'assenza di numerosi soci senza che ne sia stato dato avviso.

Cede quindi la parola al Vicepresidente Nespoli che relaziona ai Soci in merito alla richiesta di adeguamento dello statuto pervenuta dall'Ufficio RUNTS della Lombardia – Articolazione provinciale di Bergamo in data 5 gennaio 2026 (pratica 2359198) che ha riscontrato le seguenti difformità nella versione approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 12 dicembre 2025:

Coordinamento Volontariato

Protezione Civile Bergamo ODV

a) *Costituzione, durata e sede – art. 1: in tale articolo dichiarate che “il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo”. Rammentiamo che il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria (e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo) solo laddove avvenga all'interno dello stesso Comune. Lo Statuto dovrà essere integrato con una specifica in tal senso.*

b) *Patrimonio, contributi e convenzioni – art. 20: in tale articolo dichiarate che “il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte”. Tale previsione risulta incompatibile con la normativa del Terzo settore secondo cui le quote associative sono sempre intrasmissibili, anche “mortis causa”. Lo statuto dovrà pertanto essere modificato con una specifica in tal senso.*

c) *Consiglio Direttivo – art. 14: ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 117/2017 “tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati”. Anche in questo caso il testo di tale articolo andrà integrato con una specifica in tal senso.*

A tal riguardo il Vicepresidente Nespoli da lettura dello statuto nella versione con gli articoli adeguati.

Tali modifiche, ricorda il Presidente, sono necessarie e indispensabili per consentire alla ODV di rimanere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Udita la relazione del Vicepresidente, non essendovi interventi, l'Assemblea dei Soci del CV Bergamo ODV, con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- Di approvare il nuovo Statuto così come illustrato, qui allegato sotto la lettera A, a formare parte integrale e sostanziale del presente verbale;
- Di incaricare il Presidente, o suo delegato, della registrazione del nuovo Statuto presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- Di fare istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate alche la registrazione del presente atto e dei relativi allegati avvenga, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 117/2017 e dell'interpello all'Agenzia nr. 22/2021, in esenzione totale da imposte e oneri.

Null'altro essendovi su cui deliberare, letto e approvato il presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00.

Il Segretario
Giovanni Losa



AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO 1

Registrato il - 3 FEB. 2026
al n. 144 Serie 3
con Euro ESENTE

Il Presidente
Maurizio Maffi Frigeni



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE "COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE BERGAMO ODV"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, durata e sede

- 
1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e dall'articolo 23, comma 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", l'organizzazione di volontariato denominata **"COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE BERGAMO ODV"**, di seguito semplicemente "organizzazione".
 2. L'organizzazione potrà utilizzare le denominazioni in forma contratta **"CV PROTEZIONE CIVILE BERGAMO ODV"** o **"CV BERGAMO ODV"**
 3. L'organizzazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o "ODV".
 4. L'organizzazione ha durata illimitata.
 5. L'organizzazione fissa la propria sede in Dalmine, presso Via Fiume Adda, 6.
 6. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
 7. L'organizzazione potrà istituire sedi secondarie all'interno del territorio della Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, ove costituite, potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 2 – Statuto

1. L'organizzazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale.

1. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il "Coordinamento Volontariato Protezione Civile Bergamo ODV" ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27, della Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022 n. XI/7771, della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2024 n. XII/2887 e della Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024 n. XII/3746, è l'organizzazione di riferimento del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Bergamo (CCV Bergamo) istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2021 n. 27, e svolge, in via esclusiva, i compiti dalla legge stessa previsti in ogni attività ed ambito.
3. L'organizzazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alla

- lettera y) "Protezione civile ai sensi della legge 225/1992 e successive modificazioni".
4. Nello specifico, l'Organizzazione collabora in via esclusiva con il CCV Bergamo e con tutte le istituzioni di Protezione Civile, in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con cui lo stesso opera, anche al fine di riunire e collegare gli ETS iscritti alla sezione territoriale della provincia di Bergamo dell'Elenco territoriale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile della Regione Lombardia.
 5. Tale supporto è realizzato in ottemperanza al Regolamento regionale 19 dicembre 2022, n. 10 e s.m.i. e, nello specifico, si argomenta per:
 - a. situazioni di emergenza locale, regionale, nazionale e internazionale come definite all'art. 7 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
 - b. eventi a rilevante impatto locale, come definiti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 e dall'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
 - c. attività di previsione, prevenzione e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli artt. 2, 18 e 22 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
 - d. attività addestrative, formative ed esercitative;
 - e. ricerca persone disperse o scomparse, ai sensi della vigente normativa;
 - f. ogni qualsiasi supporto richiesto dal CCV Bergamo in ambito operativo, gestionale, organizzativo, amministrativo e finanziario;
 - g. supporto agli enti preposti nell'intervento di soccorso in eventi calamitosi, cooperando e svolgendo azione di collegamento nell'ambito delle emergenze.
 6. Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 7. L'Organizzazione può aderire ad altri Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini ed agli scopi sociali e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità.
 8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'organizzazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
 9. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 10. L'organizzazione opera e agisce nel territorio Regionale, Nazionale ed Internazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 4 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione a soci dell'organizzazione le persone fisiche maggiorenni che rispettino uno tra i seguenti requisiti:
 - a. persone fisiche che operano in ambito di protezione civile all'interno di organizzazioni iscritte all'elenco territoriale del volontariato di protezione della Regione Lombardia (sezione provinciale di Bergamo) di cui all'art. 22, comma 3 della Legge Regionale 27/2021, che li abbiano nominati, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022 n. XI/7771, Delegati presso il CCV Bergamo.
 - b. persone fisiche che operano in ambito di protezione civile all'interno di gruppi di

lavoro/staff costituiti dal Consiglio Direttivo del CCV Bergamo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022 n. XI/7771.

2. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Non è ammessa l'adesione all'organizzazione da parte di Enti del Terzo Settore.
4. Chi intende aderire all'organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
5. Il Consiglio Direttivo, entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, delibera in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.
6. Decorso il termine di sessanta giorni, la domanda si intende senz'altro accolta.
7. In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati e all'Assemblea dei Soci.
8. Entro il termine di trenta giorni, gli interessati dal rigetto, possono ricorrere, mediante istanza scritta e motivata, all'Assemblea dei Soci per il riesame della domanda che dovrà avvenire entro i successivi sessanta giorni. Tale riesame è da intendersi definitivo.
9. La domanda di ammissione deve essere presentata su modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo necessariamente a mano o via posta raccomandata.

Articolo 5 – Adesione e attività di volontariato.

1. L'adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
2. L'adesione all'organizzazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali, attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo e versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
6. L'organizzazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati iscritti in un apposito registro.
7. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'organizzazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

- subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
10. L'organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
 11. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento, perdita dei requisiti di ammissione e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
2. Chiunque aderisce all'organizzazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel libro degli associati.
3. L'Associato che non possiede più i requisiti di cui all'Art. 4 del presente statuto mantiene la qualifica di socio sino alla presa d'atto e successiva ratifica di estromissione da parte del Consiglio Direttivo. Qualora eletto all'interno del consiglio direttivo, la sola carica cessa immediatamente al venir meno della condizione di adesione.
4. L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
 - c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - e. essere informati sull'attività associativa;
 - f. esaminare i libri sociali.
2. I soci sono tenuti a:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione;
 - d. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Organizzazione e del Sistema Nazionale di Protezione Civile;
 - e. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 8 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 9 – Organi dell'organizzazione

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d. l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;

Articolo 10 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano della stessa.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.
3. Ciascun associato ha un voto.
4. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

Articolo 11 – Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea è convocata senza particolari obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la convocazione.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
5. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o mediante sistemi di videoconferenza, anche in forma mista (sia in presenza che da remoto).

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

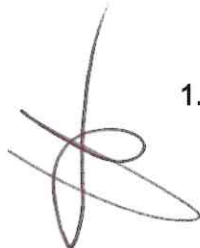
1. All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
 - a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
 - d. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'organizzazione;
 - g. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organizzazione, ivi compresi i lavori assembleari;
 - h. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il

funzionamento delle Sezioni;

- i. l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
 - j. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
 - k. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.
- 2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 3. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.
 - 5. Ogni associato non può avere più di due deleghe.
 - 6. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'organizzazione.



Articolo 13 – Assemblea straordinaria

- 
- 1. All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
 - a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - c. la devoluzione del patrimonio;
 - d. la proroga della durata in carica del Consiglio Direttivo, il cui mandato risulti in scadenza, in caso di motivate ed eccezionali ragioni.
 - 2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 3. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
 - 4. Lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
 - 5. Ogni Associato non può avere più di due deleghe.
 - 6. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'organizzazione.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2. È composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra tutti gli associati, nel rispetto dell'art. 2382 del Codice Civile e per la durata di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
- 3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
- 4. Il Consiglio Direttivo può anche eleggere, tra gli associati, un tesoriere che sarà

responsabile della tenuta dei registri contabili e della gestione della cassa.

5. La carica di tesoriere è sovrapponibile a quella di segretario. Non è ammessa sovrapposizione con la carica di Presidente o Vicepresidente
6. Qualora non nominato, il cassiere coincide con il segretario.
7. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. E' convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso; la partecipazione può avvenire anche in modalità di videoconferenza;
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
13. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
14. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'organizzazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.
15. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
16. In caso di recesso, decesso, decadenza o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo candidato non eletto alle elezioni del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
17. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più giovane di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
18. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'organizzazione.

- 
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più giovane di età.
 3. Il Presidente dura in carica tre anni.
 4. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati, può revocare il Presidente.
 5. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
 6. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci;
 - d. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - e. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - g. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;
 - h. ha facoltà di spesa fino a € 500,00 mensili fino ad un massimo di € 2.500,00 annui.
 7. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
 8. Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.



Articolo 16 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 17 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 18 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- 
- 
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
 5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 – Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi degli Associati;
 - c. contributi pubblici e privati;
 - d. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rendite patrimoniali;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
 - l. ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'organizzazione.

Articolo 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

1. Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da beni mobili e immobili.
2. Tutti i beni appartenenti all'organizzazione sono elencati in apposito inventario, depositato

- presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.
3. L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.
 4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
 5. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni possono essere accettate dal Consiglio Direttivo.
 6. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
 7. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 21 – Bilancio

- 
1. Per ogni esercizio sociale, l'organizzazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
 2. L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
 4. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
 5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.
 6. Nei casi previsti dalla legge, l'organizzazione redigerà il bilancio sociale.
 7. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 ed entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 8. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'organizzazione a spese del richiedente.

Articolo 22 – Avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 23 – Libri Sociali Obbligatori

1. L'organizzazione tiene:
 - a. il Registro dei Volontari;
 - b. il Libro degli Associati
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove nominato ai sensi dell'art. 17 del presente statuto);
 - f. il Libro degli Inventari.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo tranne il libro e) che è a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'organizzazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i, fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

1. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'organizzazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di organizzazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 26 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e le normative specialistiche di settore..

John Doe